REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati

Dott. Sebastiano Neri - Presidente

Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere

Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.

Ha pronunciato, in scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.4.2023, la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 98/2020 r.g.a. promosso

DA

[redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

Appellante

NEI CONFRONTI DI

[redacted] nato a Castroreale il [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]

Appellato

E

[redacted]

Appellato contumace

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con atto notificato in data 10.5.2016, [redacted] proprietario della metà indivisa dell'immobile adibito a palestra, sito in Barcellona P.G., Via [redacted] concesso in locazione per uso non

Firmato Da: ZAPPALA' ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78d0acd4c435d5e0659394a4a2c7a983
Firmato Da: NERI SEBASTIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 639d6c1fe6f114e35

abitativo in forza del contratto del 7.1.2010 alla [redacted] intimava sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. nei confronti della citata conduttrice, stante la persistente morosità di quest'ultima nel pagamento dei canoni di locazione.

La [redacted] si costituiva, deducendo, fra le altre cose, la nullità delle clausole di cui agli artt. 9 e 10 del contratto di locazione per violazione degli artt. 32 e 79 l. 398/1978, le quali prevedevano un canone c.d. a scaletta al solo fine di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria. Si costituiva in giudizio anche [redacted] proprietario della restante metà indivisa dell'immobile in questione, spiegando intervento adesivo dipendente rispetto alle ragioni sostenute dalla conduttrice intimata e, in particolare, eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo al locatore, [redacted]

Il Tribunale di Barcellona P.G., con provvedimento dell'11.7.2016, depositato il 12.7.2016, rigettava la richiesta di convalida dello sfratto per morosità e di concessione di ordinanza d'immediato rilascio dell'immobile locato e, al contempo, disponeva il mutamento del rito. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale adito dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, che condannava al rilascio dell'immobile locato e al pagamento dei canoni a decorrere dal marzo 2012 fino all'effettivo rilascio, detratti l'importo di € 18.000,00 già corrisposto, in favore del [redacted] e gli "ulteriori importi, eventualmente già corrisposti".

Per la riforma della sentenza ha proposto appello la [redacted]

Si è costituito il [redacted] chiedendo la conferma della sentenza.

All'udienza del 27.4.2023 la causa è stata assegnata a sentenza.

Firmato Da: ZAPPALA' ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78d0acd4c435d5e0659394a4a2c7a983
Firmato Da: NERI SEBASTIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 639d6c1fe6f114e35

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Ai fini che rilevano in questa sede, è opportuno ripercorrere l'iter motivazione seguito dal primo giudice con riferimento alla questione della validità della clausola contrattuale che contempla la determinazione del canone c.d. "a scaletta", vale a dire del canone differenziato che possa aumentare o diminuire nel tempo, in base alle circostanze pattuite.

Il Tribunale ha richiamato il pronunciamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 23986/2019) secondo cui "in base al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola con cui viene pattuita l'iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto (a) mediante la previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo, oppure (b) mediante il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione, ovvero (c) correlando l'entità del canone all'incidenza di elementi o di fatti (diversi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione delle parti, sull'equilibrio economico del sinallagma. Al contrario, la legittimità di tale clausola va esclusa qualora risulti - dal testo del contratto o da elementi extratestuali della cui allegazione è onerata la parte che invoca la nullità - che i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978 e così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa legge".

Firmato Da: ZAPPALA' ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78d0acd4c435d5e0659394a4a2c7a983
Firmato Da: NERI SEBASTIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 639d6c1fe6f114e35

Su tale premessa, il primo giudice ha rilevato quanto segue: "nessuna prova o allegazione è pervenuta dalla parte intimata/conduttrice, che formula la sua contestazione in termini del tutto generici e meramente assertivi, con il conseguente rilievo della radicale infondatezza del motivo di opposizione, ragion per cui la previsione del canone a scaletta deve ritenersi legittimo".

Quindi, constatato il grave inadempimento nel pagamento dei canoni da parte della conduttrice, sottrattasi al relativo adempimento per anni, il Tribunale ha pronunciato la risoluzione del contratto e la condanna della [redacted] al pagamento dei canoni non corrisposti, previa detrazione della somma di € 18.000,00 e degli "ulteriori importi, eventualmente già corrisposti".

3. Fatta tale premessa, vanno illustrati i motivi di appello che possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

Dopo aver richiamato per relationem i "motivi e alle argomentazioni riportate nel ricorso depositato in primo grado e in tutti gli atti e verbali di causa del primo giudizio", con il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce che l'unico motivo perseguito dalle parti con la previsione del canone a "scaletta" era quello di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978. Da ciò discende, quindi, l'applicazione della sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa legge.

Ciò dovrebbe dedursi dai seguenti elementi

a) l'aumento c.d. a scaletta sostituiva qualsiasi adeguamento del canone alle variazioni, accertate dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per l'intera durata del rapporto e fino alla prima scadenza;

Firmato Da: ZAPPALA' ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78d0acd4c435d5e0659394a4a2c7a983
Firmato Da: NERI SEBASTIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 639d6c1fe6f114e35

b) l'aumento del canone non era collegato ad alcun elemento predeterminato e influente, secondo la comune visione delle parti, sull'equilibrio economico del sinallagma.

Sotto tale ultimo profilo, l'appellante evidenzia, da un lato, che nessun intervento sull'immobile doveva essere eseguito, e, dall'altro, che l'attività svolta dalla [redacted] era risalente nel tempo, sicchè non poteva ravvisarsi nella specie l'esigenza della conduttrice di avviamento di un'attività alla quale ancorare la previsione del canone a scaletta.

Ribadisce, quindi, l'appellante che nel contatto, ai fini della validità della pattuizione in esame, avrebbero dovuto essere previsti quei fatti predeterminati idonei ad influire sull'equilibrio economico del rapporto e del tutto indipendenti dalle variazioni annue del potere di acquisto della moneta.

Sia dal testo del contratto che dalle ulteriori allegazioni difensive (attività svolta dal 2003, attrezzature sportive risalenti nel tempo, condizioni di degrado dell'immobile e allocazione del bene in zona industriale) non emergevano ragioni giustificative di un aumento "a scaletta" del canone.

L'appellante conclude, quindi, chiedendo l'accertamento della illegittimità dell'azione di sfratto, in quanto fondata su un aumento del canone illegittimo, sul presupposto dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 18.000,00, "pari ad € 1.800,00 mensili per tutti i canoni non pagati", da ritenersi interamente satisfattivo satisfattivo delle pretese creditorie del [redacted]

L'appellato, [redacted] costituendosi ha dedotto:

a) la inammissibilità del gravame nella parte in cui l'appellante si è rifatto per relationem ai "motivi e alle argomentazioni

Firmato Da: ZAPPALA' ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78d0acd4c435d5e0659394a4a2c7a983
Firmato Da: NERI SEBASTIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 639d6c1fe6f114e35

riportate nel ricorso depositato in primo grado e in tutti gli atti e verbali di causa del primo giudizio";

b) la inammissibilità dell'argomentazione formulata dall'appellante per la prima volta nell'atto d'appello secondo cui l'illegittimità della clausola che prevede il canone c.d. a scaletta sarebbe determinata dall'intento del locatore di aggirare i limiti imposti dall'art. 32 della Legge 392/1978, laddove, nel primo grado di giudizio, il conduttore si era limitato a contestare la legittimità dell'aumento del canone di locazione previsto dal contratto del 7.1.2010 semplicemente perché "tale aumento non risulta essere ancorato ad elementi predeterminati ed idonei ad influire sull'equilibrio del sinallagma contrattuale";

c) la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 55 l. 392/1978, sicchè nessuna efficacia c.d. "sanante" può attribuirsi all'offerta banco iudicis della somma di € 18.000,00, da imputarsi alle 10 mensilità antecedenti all'udienza di convalida di sfratto, somma questa che non comprendeva, comunque, gli oneri accessori maturati e gli interessi legali;

d) a far data dal luglio 2018 il canone non era stato più corrisposto.

Nella soluzione dell'odierna controversia, appare opportuno puntualizzare in via preliminare che il richiamo generico alle difese svolte nel primo grado di giudizio contenuto nell'atto di appello non è idoneo a portare all'attenzione del giudicante, di per sé, ogni questione dibattuta in primo grado, dovendo l'atto di appello contenere una specifica censura alla decisione impugnata, contrapponendo in modo puntuale alla motivazione seguita dal primo giudice argomentazioni volte a incrinarne il fondamento logico giuridico.

Firmato Da: ZAPPALA' ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78d0acd4c435d5e0659394a4a2c7a983
Firmato Da: NERI SEBASTIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 639d6c1fe6f114e35

Da ciò discende che potranno essere esaminate solo le puntuali osservazioni sviluppate dall'appellante con l'atto di impugnazione in ordine alla validità della clausola determinativa del canone c.d. a scaletta.

Va, poi, puntualizzato che venendo in rilievo un profilo di nullità della clausola in questione per violazione dell'art. 32 l. 392/1978, le argomentazioni formulate all'uopo dall'appellante mirano a sollecitare il potere officioso di verifica della conformità della clausola alla disposizione normativa, nell'ambito di quanto acquisito nel corso del giudizio di primo grado.

Fatte tali premesse, si osserva che sulla questione della validità della clausola determinativa del canone c.d. a scaletta è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di cui alla decisione n. 23986/2019, menzionata nella motivazione della impugnata sentenza.

Con il suddetto arresto giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha chiarito che "in base al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola con cui viene pattuita l'iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto (a) mediante la previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo, oppure (b) mediante il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione, ovvero (c) correlando l'entità del canone all'incidenza di elementi o di fatti (diversi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione delle parti, sull'equilibrio economico del

Firmato Da: ZAPPALA' ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78d0acd4c435d5e0669394a4a2c7a983
Firmato Da: NERI SEBASTIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 639d6c1fe6f114e35

sinallagma. Al contrario, la legittimità di tale clausola va esclusa qualora risulti - dal testo del contratto o da elementi extratestuali della cui allegazione è onerata la parte che invoca la nullità - che i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978 e così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa legge".

Venendo al caso di specie, si osserva che le parti avevano previsto un canone di € 2.000,00, che, però, per i primi due anni (vale a dire dall'1.2.2010 al 31.1.2012) veniva ridotto ad € 1.800,00 mensili, mentre per il terzo biennio compreso fra l'1.2.2014 al 31.1.2016 era previsto un canone di € 2.200,00 annue.

Va anche dato atto che nel contratto era previsto che, a partire dall'1.2.2016, vale da dire dal momento del rinnovo contrattuale, l'aggiornamento del canone nella misura dell'80% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.

Ritiene la Corte sussistente nel caso de quo l'intento elusivo della norma imperativa di cui all'art. 32 l. 392/1978, poiché aldilà di un compenso incrementale per il godimento del bene le parti avevano totalmente pretermesso ogni disciplina sulla svalutazione per i primi sei anni, prevedendo sic et simpliciter la decorrenza delle variazioni in aumento del canone in ragione dell'80% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente solo a partire dal rinnovo del contratto, sì che gli incrementi del canone dal primo al sesto anno paiono volti a sostituire (e dunque ad eludere) l'applicazione della maggiorazione, che deve invece contenersi ex

Firmato Da: ZAPPALA' ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78d0acd4c435d5e0659394a4a2c7a983
Firmato Da: NERI SEBASTIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 639d6c1fe6f114e35

lege entro il 75% di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come previsto dall'art. 32 l. 392/1978.

Il fatto che le parti avessero previsto un canone di € 2.000,00 mensili, da ridursi ad € 1.800,00 per i primi due anni e da aumentare a € 2.200,00 per gli ultimi due anni del rapporto, non esclude l'intento delle parti di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978.

Al di là della formula adoperata, di fatto il canone iniziale era di € 1.800,00 e, successivamente, veniva incrementato di € 200,00 mensili a partire dal secondo anno (o da un momento anteriore, in caso di disdetta contrattuale) e di ulteriori € 200,00 mensili a partire dal quarto anno.

Dal contenuto del contratto, o anche da elementi extracontrattuali, non emergono poi circostanze obiettive giustificative di un canone incrementale.

La nullità della pattuizione del canone c.d. a scaletta per le ragioni evidenziate comporta che parte locatrice poteva pretendere il pagamento del canone nella misura di € 1.800,00 mensili.

Ciò però non esclude la gravità dell'inadempimento del conduttore, il quale per i mesi che vanno da settembre 2015 ad aprile 2016 non corrispondeva alcunchè, salvo offrire all'udienza dell'8.6.2016, banco iudicis, la somma di € 18.000,00.

A ciò va aggiunto che non è contestato che la [redacted] abbia continuato a fruire dell'immobile dopo il luglio 2018 e che non abbia corrisposto i canoni a far data dall'agosto 2018.

Ora, è vero che in tema di contratto di locazione, ai fini della risoluzione per morosità, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento anche alla stregua del comportamento del

Firmato Da: ZAPPALA' ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78d0acd4c435d5e0659394a4a2c7a983
Firmato Da: NERI SEBASTIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 639d6c1fe6f114e35

conduttore successivo alla proposizione della domanda in quanto l'avvenuto pagamento della somma richiesta dal locatore, nelle more del giudizio, non può non incidere sulla valutazione prognostica del suo futuro comportamento così da escludere, in termini di rilevante probabilità, il possibile verificarsi di ulteriori inadempimenti (Cassazione 20551/2014).

E' anche vero, però, che "in tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posto in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 cod. civ. (secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione così non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna (Cassazione 8076/2002)".

Alla luce dei superiori principi e tenuto conto del fatto che comunque il pagamento banco iudicis non valeva a sanare la morosità con gli

Firmato Da: ZAPPALA' ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78d0acd4c435d5e0659394a4a2c7a983
Firmato Da: NERI SEBASTIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 639d6c1fe6f114e35

effetti di cui all'art. 55 l. 392/1978, norma questa applicabile solo al contratto di locazione ad uso abitativo (si veda sul punto Cassazione 1428/2017), ritiene la Corte che l'inadempimento del conduttore assuma gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, stante il ritardo nel pagamento delle mensilità scadute da settembre 2015 ad aprile 2016 e il mancato pagamento dei canoni a far data dall'agosto 2018 e fino alla data del rilascio.

L'accertata nullità della clausola determinativa del canone c.d. a scaletta ha inevitabili ricadute sul capo di sentenza con il quale il Tribunale ha condannato la conduttrice "al pagamento dei canoni a decorrere dal mese di marzo 2012 fino all'effettivo rilascio dell'immobile, detratto l'importo di € 18.000,00 già corrisposto banco iudicis, nonché ulteriori importi, eventualmente già corrisposti, oltre interessi dai singoli ratei fino al soddisfo".

Tale capo condannatorio è infatti in rapporto di dipendenza rispetto al motivo di appello che introduce la questione della risoluzione del contratto e della validità della clausola determinativa del canone.

Ed invero, una volta accertata la nullità della clausola contrattuale che prevede gli aumenti c.d. a scaletta e dovendosi ritenere illegittimi gli aumenti previsti sul canone originario mensile di € 1.800,00, il capo di sentenza condannatorio in questione va riformato nel senso che i canoni oggetto di condanna, "detratto l'importo di € 18.000,00 nonché gli ulteriori importi eventualmente già corrisposti", vanno intesi come aventi importo pari a € 1.800,00 mensili e senza gli aumenti c.d. a scaletta.

Quanto alle spese processuali, si osserva che l'accoglimento del motivo di appello concernente la nullità della clausola contrattuale determinativa del canone a "scaletta" non esclude comunque la soccombenza del conduttore al quale va imputata la risoluzione

Firmato Da: ZAPPALA' ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78d0acd4c435d5e0659394a4a2c7a983
Firmato Da: NERI SEBASTIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 639d6c1fe6f114e35

contrattuale per inadempimento, sicchè va confermata in questa sede la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio fra il locatore e il conduttore.

Le spese del presente grado vanno compensate in ragione di 1/3, atteso l'esito complessivo del giudizio con condanna della [redacted] al rimborso della restante quota in favore di [redacted] che si liquida in complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

Fra [redacted] da un lato, e la [redacted] e il [redacted] dall'altro, nessuna statuizione sulle spese del presente grado va adottata, non ravvisandosi nel giudizio di appello alcuna contrapposizione fra le dette parti.

P.Q.M.

La Corte D'Appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1228/2019 emessa anche nei confronti di [redacted] e di [redacted] così decide:

in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della clausola contrattuale determinativa del canone c.d. "a scaletta" ed accerta che il canone mensile relativo al rapporto di locazione oggetto di causa è pari alla somma mensile di € 1.800,00; per l'effetto, specifica che i canoni oggetto di condanna di cui al punto 5) dell'impugnata sentenza, "detratto l'importo di € 18.000,00, nonché gli ulteriori importi eventualmente già corrisposti", si intendano di importo pari a € 1.800,00 mensili senza gli aumenti c.d. a scaletta; conferma nel resto l'impugnata sentenza;

Firmato Da: ZAPPALA' ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78d0acd4c435d5e0669394a4a2c7a983
Firmato Da: NERI SEBASTIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 639d6c1fe6f114e35

compensa in ragione di 1/3 le spese del presente grado di giudizio nei rapporti fra la [redacted] e il [redacted] e condanna la [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso della restante quota, in favore del [redacted] che liquida in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

Nulla sulle spese fra [redacted] da un lato, e la [redacted] e il [redacted] dall'altro.

Così deciso nella camera di consiglio del 25.5.2023.

Il Consigliere est. — Il Presidente

Dott. A. Zappalà — Dott. S. Neri

Firmato Da: ZAPPALA' ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78d0acd4c435d5e0669394a4a2c7a983
Firmato Da: NERI SEBASTIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 639d6c1fe6f114e35